



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DISCIPLINARE DI GARA	3
1. PREMESSE	3
2. PIATTAFORMA	3
2.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (pad)	3
2.2 DOTAZIONI TECNICHE	4
2.3 IDENTIFICAZIONE	5
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
3.1 Documenti di gara	5
3.2 Chiarimenti	6
3.3 Comunicazioni	6
4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E ALTRE INFORMAZIONI	7
4.1 Descrizione sommaria	7
4.2 Validazione progetto esecutivo	7
4.3 Comune di esecuzione	7
4.4 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO	7
4.5 Importo complessivo dell'appalto	7
4.6 Termine di esecuzione	8
4.7 REVISIONE PREZZI	8
4.8 modifica del contratto in fase di esecuzione	8
4.9 Finanziamento e modalità di pagamento	9
4.10 LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO, QUALIFICAZIONI RICHIESTE E SUBAPPALTO	9
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
6. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	12
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	14
7.1 Requisiti di ORDINE SPECIALE	14
7.2 Indicazioni sui requisiti speciali per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	14
7.3 Indicazioni SUI REQUISITI SPECIALI per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	15
8. AVVALIMENTO NON CONSENTITO PER LA CATEGORIA OS21	15
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	16
10. GARANZIA PROVVISORIA	16
11. SOPRALLUOGO	18
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	19
13. CONTROLLI FVOE	19
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	19

14.1	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	19
15.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	20
16.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	21
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	32
17.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	32
	Criteri Motivazionali per LA componente qualitativa	34
17.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	35
17.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	36
17.4	Metodo di Calcolo dei PUNTEGGI	36
18.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	36
19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	37
20.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	37
21.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	37
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	38
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	39
24.	OBBLIGHI IN FASE DI ESECUZIONE.....	41
25.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FUSSEI FINANZIARI	42
26.	CODICE DI COMPORTAMENTO	42
27.	ACCESSO AGLI ATTI	42
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	43
29.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	43



DISCIPLINARE DI GARA

L850: GARA A PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'APPALTO DELL' INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL RESCO IN LOC. MATASSINO SULLA SP 87 KM 1+300 IN COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. CUP B97H24003740003.

1. PREMESSE

Con determina dirigenziale n. 2939 del 29/12/2025 e Atto Dirigenziale di rettifica n. 290 del 30/01/2026 questa Amministrazione ha disposto di affidare i lavori per l'appalto dell'intervento di manutenzione straordinaria del ponte sul Resco in loc. Matassino sulla SP 87 km 1+300 in comune di Figline e Incisa Valdarno.

L'affidamento avverrà con procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023– Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice), svolta in modalità telematica, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Ai sensi dell'art. 1, lett. a) dell'Allegato I.3 al Codice, la presente procedura di selezione deve essere conclusa entro 9 mesi.

L'appalto è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri minimi ambientali di cui al Decreto 5 agosto 2024 "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade)" e successivo Decreto 11 settembre 2025 "Modifiche all'allegato 1 del Decreto 5 agosto 2024 (CAM Strade)"

Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica: <https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Figline e Incisa Valdarno [codice ISTAT ITI 14].

Codice CPV: 45233140-2 Lavori stradali.

La stazione appaltante è la Città metropolitana di Firenze con sede in via Cavour n. 1, 50129 Firenze (Italy) – C.F. 80016450480 – tel. n. 055/2760.035/619/772/928/651 – <http://www.cittametropolitana.fi.it> – e-mail appalti@cittametropolitana.fi.it – PEC cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it.

Il **Responsabile Unico del Progetto** è l'Architetto Giuseppe Biancamano.

Il **Responsabile di procedimento per la fase di affidamento** è la Dott.ssa Elisa Cicconetti.

2. PIATTAFORMA

2.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2 del codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nell'area istruzioni della Piattaforma al link <https://start.toscana.it/site-references/instruction>.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel disciplinare è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante www.cittametropolitana.fi.it, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al disciplinare ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura. Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il disciplinare con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento sopra indicato.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

-PDF/A RTF per i documenti di testo o tabellari;

-PDF/A JPG per le immagini.

La stazione appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

2.3 IDENTIFICAZIONE

Per partecipare alla procedura i concorrenti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START accedendo all'indirizzo <https://start.toscana.it/> e completando la procedura di registrazione on-line presente sul sistema.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico

L'identificazione avviene mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, modificando in tal caso le indicazioni sulle dotazioni tecniche o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni): Il certificato digitale utilizzato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dall'Amministrazione aggiudicatrice, e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di identificazione e l'accesso alla Piattaforma sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore del sistema al n. 0281480761 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. progetto, con i contenuti ivi previsti, comprensivo del capitolato speciale d'appalto e dello schema di contratto, unitamente a tutti gli altri elaborati progettuali;
2. disciplinare di gara;
3. protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL di Firenze in materia di appalti pubblici, concessioni di lavori, forniture e servizi e relativo allegato, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 48 del 30 maggio 2018, liberamente consultabile e scaricabile dalla pagina internet istituzionale all'indirizzo <http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/> al sottomenu «protocolli-di-legalita-e-codici-di-comportamento».

L'appalto è disciplinato anche dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – START GR" approvate con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nella sezione PROGETTO.

La documentazione di gara è disponibile al seguente link:

<http://upload.cittametropolitana.fi.it/www/?a=d&i=9866066175>

3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione CHIARIMENTI della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla SEZIONE CHIARIMENTI PUBBLICATI della PAD. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.3 COMUNICAZIONI

Tutti i comunicati relativi alla procedura di gara avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso su START.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale (pec) o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 comma 1 del Codice.

Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la trasmissione tramite PAD. In caso di erroneo indirizzo indicato nella piattaforma l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate. Attenzione: Il Sistema Telematico di Acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E ALTRE INFORMAZIONI

4.1 DESCRIZIONE SOMMARIA

Gli interventi, come meglio descritti negli elaborati progettuali, riguardano i lavori per l'appalto dell'intervento di manutenzione straordinaria del ponte sul Resco in loc. Matassino sulla SP 87 km 1+300 in comune di Figline e Incisa Valdarno.

4.2 VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

Ai sensi dell'art. 42, c. 4 del Codice il progetto è stato validato dal RUP con atto del 19/12/2025;

4.3 COMUNE DI ESECUZIONE

Figline e Incisa Valdarno (Fi)

4.4 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

A misura ai sensi dell'art. 3 c.1 dell'Allegato I.7 del Codice.

4.5 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché le opere oggetto del presente appalto non possono essere suddivise in più lotti funzionali costituendo un'unità minima autonomamente fruibile.

La definizione in lotti presente in alcuni documenti di gara è finalizzata unicamente all'individuazione delle aree di cantiere: in particolare, il Lotto I definisce le lavorazioni inerenti alla realizzazione della viabilità provvisoria propedeutica alla deviazione del traffico veicolare al fine di consentire la realizzazione delle lavorazioni del Lotto II, ovvero gli interventi inerenti al nuovo ponte e la viabilità nelle aree limitrofe.

L'importo a base di gara è pari ad € 1.707.514,89 così suddiviso:

	Descrizione	A Misura
A	Lavori	1.222.741,84
B	Spese di manodopera scorporate	383.835,74
A+B	Importo soggetto a ribasso	1.606.577,58
C	Costi per attuazione piani di sicurezza <u>non soggetti a ribasso</u>	100.937,31
A+B+C	Importo totale dell'appalto	1.707.514,89

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice l'importo posto a base di gara comprende:

- **i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 100.937,31**

- **i costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari ad € **383.835,74**, calcolati come da quadro di incidenza della manodopera allegato al progetto. **Ai sensi del comma 14 dell'art. 41 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.**

Il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, ai sensi degli artt. 11 e 102 e dell'allegato I.01 del Codice, è Edili: Industrie e Cooperative (codice CNEL F012)

Nel caso in cui il CCNL applicato dal concorrente sia diverso rispetto a quello indicato nel presente disciplinare, il concorrente deve dichiarare nel modello A.1.ter che esso garantisce comunque ai dipendenti le stesse tutele. La dichiarazione di equivalenza delle tutele sarà verificata dalla S.A. prima dell'aggiudicazione con le modalità di cui all'articolo 110 e dell'allegato I.01 del Codice. La mancata corrispondenza costituisce motivo di **esclusione**.

Il prezzario di riferimento adottato è il Prezzario dei Lavori della Toscana, provincia di Firenze, anno 2025/01, approvato con Del. G.R.T 373 del 24/03/2025 reperibile al sito <http://prezzariollpp.regione.toscana.it> e, in subordine, il listino prezzi ANAS 2025-revisione 1, scaricabile all'indirizzo <https://www.stradeanas.it/it/elenco-prezzi>, il listino della Regione Emilia Romagna Annualità 2025, scaricabile dall'indirizzo https://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/elenco_regionale_prezzi. Nel caso di voci di spesa non previste nei listini sopra elencati si sono effettuate apposite analisi prezzi elaborate sulla base dei medesimi listini e di prezzi di mercato (si veda "Analisi prezzi").

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

4.6 TERMINE DI ESECUZIONE

Giorni 300 (trecento) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. L'appaltatore **si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori** che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere. La stazione appaltante può consegnare i lavori all'aggiudicatario anche in pendenza della stipula del contratto per motivate ragioni, ai sensi dell'art. 17, c. 8 del Codice.

Ai sensi dell'art. 126 commi 1 e 2 del Codice, per ogni giorno naturale di ritardo viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale complessivo.

4.7 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo ed operano nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento, in relazione alla prestazione da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici come indicato all'articolo 60, comma 3, lettera a) del Codice e dell'allegato II.2-bis.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

4.8 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad €2.049.017,87 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Importo a base di gara	1.707.514,89
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	341.502,98
Valore globale stimato	2.049.017,87

4.9 PENALI IN CASO DI RITARDO

Trovano applicazione le penali previste al paragrafo 17 del Capitolato Speciale di Appalto.

4.10 FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'appalto è finanziato con fondi della Città Metropolitana di Firenze.

Ai sensi dell'art. 125 del Codice è prevista per il presente appalto la corresponsione all'appaltatore di una anticipazione con le modalità indicate nel medesimo articolo. La suddetta anticipazione verrà compensata progressivamente nel corso dei pagamenti.

La stazione appaltante provvederà a pagamenti in corso d'opera, su stati di avanzamento, ogni qualvolta il credito dell'appaltatore raggiunga un importo non inferiore alle seguenti percentuali di importo: SAL1 40% - SAL2 80%, operando una ritenuta dello 0,50%, di cui all'art. 11, comma 6 del Codice, comprensivo della relativa quota degli oneri della sicurezza.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall'articolo 3 della citata legge. Il mancato utilizzo da parte dell'aggiudicatario dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della legge 136/2010.

4.11 LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO, QUALIFICAZIONI RICHIESTE E SUBAPPALTO

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono elencate nella tabella a).

Tabella a)

<i>Lavorazione</i>	<i>Categoria</i>	<i>Importo (euro)</i>	<i>% sul totale base di gara</i>	<i>indicazioni speciali ai fini della gara</i>	
				<i>prevalente o scorporabile</i>	<i>subappalto</i>
Opere strutturali speciali	OS21 cl. III°bis	1.354.170,02	78,3	Prevalente	50 %
Strade, autostrade, ponti, viadotti	OG3 cl. II°	353.344,87	21,7	Scorporabile	100 %
Importo complessivo dell'appalto		1.707.514,89	100		

L'offerente ai sensi dell'art. 100 e dell'Allegato II.12 del Codice, ai fini dell'ammissione alla gara, deve **obbligatoriamente possedere**, a pena di esclusione:

- **attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OS21 classifica III°bis o superiore, nonché essere in possesso della certificazione di qualità aziendale ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato II.12.** Alternativamente il concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;

- attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, **nella categoria OG3 in classifica II°o superiore.** Alternativamente il concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o di subappaltare a soggetti con adeguata qualificazione.

Per le categorie con classifica pari o superiore alla III° i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto con la documentazione di gara. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica inferiore alla III.

Si precisa che le lavorazioni relative alla categoria OS21 rientrano tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (S.I.O.S.). Per tali categorie rientranti nel suddetto elenco non è ammesso l'avvalimento, ai sensi dell'articolo 104, comma 11 del Codice.

In merito al **subappalto** si specifica quanto segue:

per la categoria prevalente OS21, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, il subappalto non può superare la quota del 50% non potendo essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti;

per la categoria OG3 non vi sono limiti al subappalto.

DIVIETO DI SUBAPPALTO A CASCATA: Per ragioni legate allo svolgimento dei lavori inerenti il presente appalto ed in particolar modo per la gestione dei cantieri, nonché per l'esigenza di avere controparti certe e verificate, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le categorie di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice *“i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese”*. Gli operatori *“per ragioni legate all'oggetto dell'appalto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento”* possono indicare una diversa soglia all'interno dell'Allegato A.1ter Dichiarazioni aggiuntive.

SUBAPPALTO OBBLIGATORIO: Per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, il concorrente è tenuto a dare espressa indicazione della volontà di ricorrere a subappalto per qualificarsi e a specificare la categoria e la percentuale. La mancata espressa dichiarazione con indicazione della necessità del subappalto renderà inutilizzabile l'istituto non essendo sanabile in sede di soccorso istruttorio e pertanto è CAUSA DI ESCLUSIONE per difetto di qualificazione (*da dichiarare nel Modello A.1.ter Dichiarazioni aggiuntive*).

Ai sensi dell'art. 30, dell'Allegato II.12, i requisiti non posseduti che lo stesso dichiara di voler subappaltare, devono essere posseduti dal concorrente con riferimento alla categoria prevalente rendendo così obbligatorio il possesso di attestazione SOA in IV° classifica.

Si ricorda che per la categoria OS21 (SIOS) non è consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

AVVERTENZA

Si indica che all'interno delle categorie OS21 e OG3 sono ricomprese attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Tali lavorazioni hanno un importo ed una incidenza della manodopera superiori ai limiti di cui all'art 119 c.1, per cui non è plausibile il ricorso a subcontratti né vi è la possibilità di subappaltarle interamente.

Conseguentemente,

GLI OPERATORI ECONOMICI DEVONO POSSEDERE, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA, L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA (C.D. WHITE LIST) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede OPPURE DEVONO AVER PRESENTATO

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PREDETTO ELENCO (CFR. CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO PROT. 25954 DEL 23 MARZO 2016 E DPCM 18 APRILE 2013 COME AGGIORNATO DAL DPCM 24 NOVEMBRE 2016).

Si ricorda che, ai sensi dell'art 27 del Dlgs 81/2008 così come sostituito dall'art. 29 c.19 lett. a) del D.L. 19/2024 "Decreto PNRR 4" convertito con L.n.56/2024 dal 01/10/2024, alle imprese con attestazione SOA in classifica inferiore alla III°, sarà richiesto per operare nei cantieri temporanei e mobili di essere in possesso della "Patente a punti" per la sicurezza sui cantieri, con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice e dell'Allegato I.1. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le proprie prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65 comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

-partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

– partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

– partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;

– partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2, lett. f) del Codice possono concorrere anche se non ancora costituiti così come stabilito all'art 65 comma 2 e all'art. 68, comma 1 del Codice.

In tal caso il modello offerta economica deve essere sottoscritto dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese da raggruppare o consorziare e dovrà contenere l'impegno (**inserito nel modello offerta economica**) che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. L'atto costitutivo con il relativo mandato con rappresentanza alla mandataria dovrà contenere le prescrizioni di cui all'art. 68 del Codice e risultare da scrittura privata autenticata.

Nel caso in cui, invece, la costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio sia già perfezionata e documentata, secondo le modalità specificate al successivo punto A.1.bis), le imprese mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione dell'offerta, in quanto adempimento riservato alla sola impresa mandataria capogruppo.

Le aggregazioni tra retisti di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- b. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

A un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c), d).

Ai sensi dell'art. 186-bis, c. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), ove possibile.

Gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Il concorrente dovrà dichiarare all'interno del **DGUE** tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dal Codice.

PERTANTO, L'OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL'ART 94, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall'obbligo di dichiarazione le condanne per cui l'esclusione non va disposta ai sensi dell'art. 94, comma 7 del Codice.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Tale condizione è dichiarata nel DGUE Parte III sezione D punto 6.

Gli **operatori economici** che eseguiranno le lavorazioni delle categorie OS21 e OG3 (appaltatore, cooptata, consorziata esecutrice), **contenenti attività a rischio di infiltrazione mafiosa**, devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, **l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list)** istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). Tale condizione è dichiarata dall'operatore nel *Modello A.1.ter Dichiarazioni aggiuntive*.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali di cui al paragrafo 2 **costituisce causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

Tale condizione è dichiarata dall'operatore nel Modello A.1.ter Dichiarazioni aggiuntive.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011 (*l'accettazione viene dichiarata mediante apposito modello allegato alla documentazione di gara*).

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre **cinquanta** dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Tale condizione è assolta allegando apposita relazione nello spazio previsto sulla piattaforma.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di **dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che hanno omissso di produrre alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione di un contratto, le relazioni di cui all'articolo 1 c. 2 e 3 dell'allegato II.3 del Codice. ***Da dichiarare nel modello A1ter Dichiarazioni aggiuntive predisposto dalla stazione appaltante.***

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), ove possibile.

7.1 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Requisiti di idoneità professionale:

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (*da indicare nel DGUE Parte IV, sezione A "Iscrizione in un registro commerciale"*).

Per il concorrente non stabilito in Italia ma in altro stato membro iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante, ove possibile, tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti di qualificazione all'esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 100 del Codice e dell'Allegato II.12

Possesso **dei requisiti indicati al paragrafo 4.10.** Il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura viene dichiarato dal concorrente tramite indicazione della attestazione SOA in corso di validità ed idonea in relazione alla categoria e classifica dei lavori.

AVVERTENZA: il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura viene dichiarato dal concorrente tramite indicazione, nel DGUE Parte II riquadro "Registrazione in elenchi ufficiali", degli estremi dell'attestazione SOA in corso di validità ed idonea in relazione alle categorie e classifiche dei lavori.

Il possesso della certificazione di qualità aziendale ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice viene dichiarato dal concorrente tramite dichiarazione nel DGUE Parte IV sezione D.

7.2 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati e secondo quanto disposto dall'art. 68 e 97 del Codice e dall'Allegato II.12 del Codice.

Alle aggregazioni di restisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a.** ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b.** ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Ai sensi dell'art. 68 comma 9 del Codice, l'offerta degli operatori economici raggruppati consorzio ordinario o GEIE determina la loro responsabilità solidale nei confronti della SA nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento

7.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e capacità tecnico-professionale.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. d) del Codice, che partecipano in proprio, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio di cui all'art. 65 comma 2, lett. d) del Codice, indichi, in fase di partecipazione alla procedura, consorziate esecutrici le stesse devono possedere i requisiti di qualificazione.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO (NON CONSENTITO PER LA CATEGORIA OS21)

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei **requisiti di ordine speciale** richiesti dal presente disciplinare e/o per migliorare la propria offerta (commi 1 e 12). L'avvalimento premiale di cui al comma 12 è ammesso quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di ordine speciale di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve per entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale, nonché i requisiti di ordine speciale previsti dal disciplinare e oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi (vedi modello dichiarazione avvalimento allegato), verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane, e la dichiarazione dell'ausiliario.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato nel presente disciplinare oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto **(da dichiarare nel modello A.1.ter)**.

Ogni concorrente dovrà impegnarsi, **a pena di esclusione**, ad assicurare in caso di aggiudicazione del contratto e di assunzioni in relazione ad esso o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali:

- una quota almeno pari al 30% per cento di occupazione giovanile;
- una quota almeno pari al 30% per cento di occupazione femminile.

Da dichiarare nel modello A1ter Dichiarazioni aggiuntive predisposto dalla stazione appaltante.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate e la stabilità occupazionale del personale impiegato **(da dichiarare nel modello A.1.ter)**.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 del Codice, **pari al 2%** dell'importo del valore complessivo stimato della procedura e precisamente di importo pari ad **€ 40.980,36** costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, imputabili ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata

prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

Da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da un intermediario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura **“Garanzia provvisoria appalto di manutenzione straordinaria ponte sul Resco loc. Matassino SP 87 km 1+300 Figline e Incisa Valdarno. CUP B97H24003740003”**. CIG (REPERIBILE SULLA PIATTAFORMA START”.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

da cauzione, mediante accredito, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Tesoreria Città Metropolitana – UNICREDIT Spa – via Vecchietti n. 11 (Filiale Vecchietti B) – Codice IBAN: IT 81 K 02008 02837 000101176799, riportando in causale, la dicitura **“Garanzia provvisoria appalto di manutenzione straordinaria ponte sul Resco loc. Matassino SP 87 km 1+300 Figline e Incisa Valdarno. CUP B97H24003740003**. CIG (REPERIBILE SULLA PIATTAFORMA START”. Si precisa che il deposito è infruttifero.

In caso di presentazione di **garanzia fideiussoria** la stessa deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;
- indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve in ogni caso, essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12 del Codice e deve:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato dal dal D.M. 16 gennaio 2022, n. 193;
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

7. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del Codice nei termini di seguito indicati:

- a. riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione;
- b. riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. **Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);**
- c. Riduzione del 10% **cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b)** in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. riduzione del 20% in caso di possesso di una delle certificazioni/marchi indicati all'Allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è **cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b)**. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Il concorrente che voglia usufruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice deve dichiarare nella domanda di partecipazione di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, con l'indicazione del soggetto certificatore, della serie e della scadenza. Il concorrente inserisce copia delle certificazioni possedute.

Il concorrente che voglia usufruire della riduzione quale micro, piccola o media impresa deve dichiarare nel DGUE parte II di essere una microimpresa oppure una impresa piccola o media.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo assistito con il rilascio di attestazione da parte della stazione appaltante.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **165,00** come da delibera ANAC n. 598 del 30.12.2024 o successiva delibera pubblicata al link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> e allegano la ricevuta ai documenti di gara. **Il CIG di gara è reperibile all'interno della piattaforma nella sezione "LOTTI".**

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

13. CONTROLLI FVOE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del Codice a comprova dei requisiti di ordine generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo sarà acquisita, ove possibile, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall'ANAC, tramite il sistema FVOE 2.0.

L'operatore economico, a tal fine, deve obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0) e seguendo le istruzioni ivi contenute.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e ove richiesto la documentazione allegata deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del DPR 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine del giorno 06 aprile 2026 alle ore 13:00.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo relativo alla piattaforma di approvvigionamento digitale.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per singolo file.

14.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente

nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

La piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti indicati al punto A, si applica l'art. 101 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa,

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice) sono sanabili;
- la mancata produzione e/o sottoscrizione del patto di integrità può essere oggetto di soccorso istruttorio.

A titolo esemplificativo, non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
- mancata indicazione in sede di presentazione dell'offerta della volontà di ricorrere al subappalto obbligatorio/qualificante, con l'indicazione della categoria e della percentuale di riferimento.
- La mancata produzione del DGUE.

Inoltre, si rappresenta che:

- **sono sanabili** l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al presente Disciplinare.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Start per compilare o allegare la seguente documentazione:

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti (e relativi sub-punti) **A.1), A.1.bis), A.2), A.2.bis), A.3), A.4), A.5), A.6, A.7), A.8), A.9 e A.10)** firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

B) L'OFFERTA TECNICA, di cui ai successivi punti **B.1) e B.2)**, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

C) L'OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo punto **C.1)**, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

A.1) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”

La domanda di partecipazione, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è compilata online sulla Piattaforma con le modalità indicate nel presente disciplinare. Contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda indica inoltre:

- i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato e nello schema di contratto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della stazione appaltante consultabile nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale della stazione appaltante;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
- con l'invio della domanda di partecipazione si danno per conosciuti ed interamente accettati da parte dell'operatore economico gli obblighi previsti dall'art.102 del Codice.

La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al paragrafo 2.2 del presente disciplinare, dovrà:

- **accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **scegliere** la funzione “Presenta offerta”;
- **completare**:
 - il passo 1 “Definisci forma di partecipazione” ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
 - il passo 2 “Gestione della documentazione - amministrativa”, da qui cliccare sul tasto “crea” per compilare il form “Domanda di partecipazione”;
- **scaricare** sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione - nome impresa” generato dal sistema;
- **firmare digitalmente** il documento “domanda di partecipazione - nome impresa” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- **inserire** nel sistema il documento “domanda di partecipazione – nome impresa” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute. Nel caso di firma a cura del procuratore, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, è sufficiente indicare nella domanda gli estremi della procura. Altrimenti sarà necessario allegare in copia conforme la procura.

L'operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”, i dati anagrafici e di residenza di tutti i **soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 dell'art. 94 del Codice** e indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i

medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta **in particolare:**

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio amministratore e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali;
- **membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza** o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, **di direzione o di controllo**;
- direttore tecnico, socio unico. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima;
- l'amministratore di fatto, ove presente.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione". La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori. Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;
- per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;
- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

CONSORZI ART. 65 COMMA 2, LETTERE b), c) e d)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) o lettera d) del Codice deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di

partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b), c) o consorzio lett. d), comma 2, art. 65 del Codice);

- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema;
- inserirla nell’apposito spazio.

A.1.bis) ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., **già costituiti**, deve essere prodotto ed inserito nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, **ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, rilasciato dal notaio**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 68 commi 5 e 6 del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

A.1.ter) DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE

L’operatore dovrà inserire nel sistema START nell’apposito spazio il modello A.1.ter Dichiarazioni Aggiuntive che dovrà essere **firmato digitalmente** per espressa accettazione a cura del legale rappresentante di ciascuno dei soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascun operatore economico;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 104 del Codice dall’impresa ausiliaria;
- in caso di cooptazione ai sensi dell’art. 68, comma 12 del Codice, dall’impresa cooptata.

A.2) DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)

Dato atto di quanto previsto dall’art. 91 del Codice in materia di documento di gara unico europeo (DGUE), gli operatori economici dovranno compilare il DGUE, autodichiarazione con cui l’operatore economico attesta le condizioni dettagliate nel presente paragrafo.

Per gli operatori economici partecipanti in forma singola o riunita, per le ausiliarie e le consorziate esecutrici, il sistema START prevede la compilazione del DGUE tramite questionario on line con le modalità indicate per la domanda di partecipazione. In caso di partecipazione riunita la compilazione è da effettuarsi per tutti i soggetti da parte della mandataria.

Per le eventuali imprese cooptate, si allega alla documentazione di gara il DGUE, nella versione coerente alla normativa nazionale di cui al Codice, fornito da questa stazione appaltante.

Tale documento, firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto, deve essere inserito nel sistema START nell’apposito spazio previsto per i seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola (**DGUE generato dalla piattaforma**);
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, per tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta (**DGUE generato dalla piattaforma**);
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete per ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero per l’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate (**DGUE generato dalla piattaforma**);
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, per il consorzio e i consorziati per conto dei quali il consorzio concorre (**DGUE generato dalla piattaforma**);
- in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 104 del Codice, per l’impresa ausiliaria (**DGUE generato dalla piattaforma**);
- nel caso di cooptazione ai sensi dell’art. 68, c. 12 del Codice per l’impresa cooptata (**DGUE allegato nella documentazione di gara dalla stazione appaltante**).

L’operatore dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94, commi 1 e 2 del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati

al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1 del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1 del Codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

L'operatore dichiara altresì di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 100 del Codice.

Sono da compilare, a titolo **esemplificativo e non esaustivo**:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Sezione A

In caso di partecipazione in raggruppamento ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 65, comma 2, lett. e), f), g) ed h) del Codice si richiede la compilazione della parte "*l'operatore economico partecipa insieme ad altri*" specificando negli appositi campi il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto e/o la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Il possesso di attestazione SOA.

Sezione B

Il concorrente in corrispondenza della sezione "informazioni sull'operatore economico" inserisce tramite il tasto "aggiungi" ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, c. 3 del Codice, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico e suoi amministratori, l'amministratore di fatto ove presente).

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della **sezione C**.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della **sezione D e dell'Allegato**

A.1.ter.

All'interno dell'**Allegato A.1.ter** il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica, **in relazione ad ogni categoria dell'appalto, la quota percentuale che intende subappaltare. In caso di subappalto obbligatorio indica espressamente la quota del 100% e la relativa categoria.**

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal Codice.

Si precisa che le dichiarazioni rese dal sottoscrittore del DGUE nella Parte III sezione A dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, c. 3 del Codice

Per ciascun motivo di esclusione della lettera A, in caso di risposta affermativa, il concorrente deve integrare le informazioni richieste attraverso il pulsante "aggiungi". Per ciascun motivo di esclusione lettera B, C, D in caso di risposta affermativa devono essere compilati i campi con le informazioni aggiuntive richieste.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale (CCIAA);
- c) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

A.2.bis) NEL CASO DI COOPTAZIONE

L'operatore economico partecipante alla gara, in caso di ricorso all'istituto dell'associazione (cooptazione) di altre imprese, ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice, deve indicare nella domanda di partecipazione la denominazione degli operatori economici cooptati con la categoria e la percentuale dei lavori che eseguiranno, ed allegare i documenti di cui ai punti A.2.bis.1, A.2.bis.2.

A.2.bis.1) Il DGUE dell'impresa cooptata secondo il **modello** predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.

A.2.bis.2) La scheda "**DICHIARAZIONE IMPRESA COOPTATA**", il cui **modello** è reperibile sul sistema nella documentazione di gara, sottoscritta con firma digitale. Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, c. 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico e suoi amministratori, l'amministratore di fatto ove presente).

Qualora il ricorso alla cooptazione di altre imprese avvenga all'interno di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario o GEIE, la scheda dovrà essere inserita a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario.

A.3) NEL CASO DI AVVALIMENTO – NON PERMESSO PER LA CATEGORIA OS21

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affida alla capacità di altri soggetti ai fini del conseguimento dei requisiti di partecipazione deve indicare nel proprio DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento;
- la tipologia di avvalimento (precisando se si tratta di avvalimento per soddisfare i criteri di selezione o avvalimento migliorativo dell'offerta (avvalimento premiale)

ed allegare i documenti di cui ai punti A.3.1, A.3.2 e A.3.3.

A.3.1) Il DGUE dell'impresa ausiliaria **generato dalla piattaforma START**.

A.3.2) Il documento "**DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA**", resa con l'apposito **modello** reperibile sul sistema nella documentazione di gara, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse oggetto del contratto di avvalimento, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale) Le risorse indicate devono corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento. Nel modello

deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, c. 3 del Codice, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico e suoi amministratori, l'amministratore di fatto ove presente).

Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria.

A.3.3) CONTRATTO DI AVVALIMENTO di cui all'art. 104, comma 1 del Codice, in virtù del quale l'impresa ausiliaria **si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti di partecipazione o migliorativi dell'offerta tecnica** e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto deve riportare:

- a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- la durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Il contratto di avvalimento andrà presentato:

- in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti;

oppure

- in formato elettronico tramite scansione della copia autentica rilasciata dal notaio dell'originale cartaceo.

A.4) NEL CASO DI CONSORZIO di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2 dell'art. 65 del Codice, che non esegua direttamente le prestazioni oggetto dell'appalto, questi deve indicare nel proprio DGUE la denominazione della consorziata esecutrice.

In tal caso il Consorzio deve allegare i documenti di cui ai punti A.4.1) e A.4.2).

A.4.1) Il DGUE, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre, **generato dalla piattaforma START**.

A.4.2) La **"DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE"**, resa con l'apposito **modello disponibile nella documentazione di gara**, contenente i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, c. 3 del Codice, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico e suoi amministratori, l'amministratore di fatto ove presente).

Tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

A.5) NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE

Per le imprese che hanno presentato la domanda di cui all'art. 161 e dell'art. 186-bis del RD 1942 n. 267, fino a quando il Tribunale non ha adottato il decreto di ammissione alla procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Tribunale **ed è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro operatore** (l'impresa ausiliaria deve compilare il *modello A.3.2 che deve essere inserito nell'apposito spazio sulla piattaforma unitamente al contratto di avvalimento nello spazio apposito*). Queste imprese devono dichiarare, nell'apposito spazio del DGUE, di avere presentato domanda indicandone la data, il Tribunale competente e di essere state autorizzate dal Tribunale, indicando gli estremi del provvedimento che le autorizza a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici.

Per le imprese ammesse concordato preventivo, a seguito del decreto di apertura della procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Giudice

Delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale se già nominato. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Queste imprese devono dichiarare, nell'apposito spazio del DGUE, di essere state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, di essere state autorizzate dal Giudice Delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici indicando gli estremi dei provvedimenti.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell'art. 186-*bis* R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, che sono state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-*bis* del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. devono indicare nel DGUE nella sezione C – Parte III gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 124, comma 4 del Codice e allegarli sulla Piattaforma START.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e allegarli sulla Piattaforma START.

L'inserimento di tutta la documentazione prodotta dall'impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario.

A.6) UNA GARANZIA dell'importo di € 40.980,36 pari al 2% dell'importo complessivo stimato, ai sensi dell'art. 106 del Codice.

A.7) il DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) del contributo pari ad € 165,00

Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione ANAC n. 610 del 19/12/2023, con le modalità descritte sul sito <http://www.anticorruzione.it/>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, nell'apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- **il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.**

A.8) IMPOSTA DI BOLLO

Il pagamento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di **Euro 16,00** dovrà avvenire mediante l'utilizzo del sistema pagoPA.

L'operatore economico deve accedere tramite il seguente link <https://cittametropolitanafirenze.055055.it/imposta-di-bollo-su-istanze-di-partecipazione-alla-gara-ufficio-gare-e-contratti> e compilare la maschera con le informazioni richieste (rag. sociale, cod. fiscale/P.I., CIG della gara, importo di € 16.00 con il punto a separare i decimali, indirizzo e-mail). Nella schermata successiva l'operatore potrà decidere di pagare direttamente on line tramite carta di credito, bonifico bancario o altre modalità oppure in alternativa stampare l'avviso ed effettuare il pagamento usufruendo della lista dei canali utilizzabili indicati all'indirizzo www.pagopa.gov.it.

La ricevuta di pagamento dovrà essere allegata nell'apposito spazio "imposta di bollo" predisposto per la presente procedura sulla piattaforma START."

A.9) PATTO DI INTEGRITA' stipulato con la Città Metropolitana di Firenze attestante l'impegno reciproco nel rispetto delle misure adottate per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

Tale documento disponibile in documentazione di gara deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete

partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
 - in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice dall'impresa ausiliaria;
 - in caso di cooptazione ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice, dall'impresa cooptata,
- e firmato digitalmente per espressa accettazione a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito **a pena di esclusione** nel sistema START nell'apposito spazio "patto di integrità".

A.10) COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE, redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1 del decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del decreto legge 77/2021). **Tale dichiarazione deve essere firmata digitalmente - a cura dei medesimi soggetti firmatari della domanda di partecipazione come sopra indicato - ed infine inserita, a pena di esclusione, nel sistema START nell'apposito spazio previsto da:**

- concorrente partecipante come impresa singola **CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI**;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura **CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI**;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate **CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI**;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre **CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI**.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO (da allegare al Modello A.1.ter Dichiarazioni aggiuntive)

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il concorrente si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Il concorrente allega

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete.

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- 1 copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- 2 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- 3 dichiarazione che indichi le categorie e la percentuale dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- 1 copia del contratto di rete;
- 2 copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
- 3 dichiarazione che indichi le categorie e la percentuale dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

in caso di RTI costituito:

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario;
- dichiarazione che indichi le categorie e la percentuale dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

in caso di RTI costituendo:

-copia del contratto di rete, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le categorie e la percentuale dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

B.1) OFFERTA TECNICA, da inserire nel sistema nell'apposito spazio destinato all'offerta tecnica, sottoscritta con firma digitale:

- in caso di impresa singola: dal legale rappresentante;
- in caso di GEIE, RTI o Consorzio non costituito: da ciascuno dei legali rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento.

L'offerta tecnica dovrà essere presentata, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate in successivo paragrafo del presente disciplinare di gara.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

Nella documentazione tecnica non dovrà essere contenuto nessun elemento riconducibile all'offerta economica presentata, pena l'esclusione dalla gara.

B.2) DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA TECNICA

Tale autocertificazione deve essere resa tramite il **modello** disponibile in documentazione di gara.

Il documento deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- ogni componente del RTI;

e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio "Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica".

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 35 del Codice.

In caso di segreti tecnici o commerciali deve rilasciare motivata e comprovata dichiarazione ed indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali allegando:

- **documentazione a comprova delle motivazioni indicate;**
- **apposita versione della documentazione in formato digitale .pdf da caricare nella busta della documentazione tecnica ove risultino oscurate le parti ritenute non divulgabili.**

Si ricorda che per poter affermare la presenza di segreti tecnici e commerciali è necessario che le fattispecie indicate integrino quanto previsto dall' art. 98 del codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005 e successive modificazioni).

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 35 del Codice, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in

relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

La stazione appaltante, comunque, si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

C.1) OFFERTA ECONOMICA

Per presentare l'offerta economica, mediante indicazione del ribasso percentuale unico sull'importo soggetto a ribasso d'asta di € 1.606.577,58 il soggetto concorrente dovrà:

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il form on line;
- scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- inserire nel sistema il documento "offerta economica".

Si evidenzia che all'interno dell'offerta economica il ribasso percentuale deve essere espresso, in cifre, mediante un numero di decimali pari a tre.

Si precisa che l'operatore economico **dovrà, indicare nell'offerta economica**, nell'apposito spazio, ai sensi dell'art. 108, c. 9 del Codice:

- GLI ONERI AZIENDALI CONCERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto. Si precisa che per costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, ai sensi del comma 5, lett. c) dell'art. 110 del Codice, indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono.

- IL COSTO TOTALE DELLA MANODOPERA AFFERENTE IL PRESENTE APPALTO, COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ELEMENTI CHE LO COMPONGONO, quali a titolo esemplificativo: elementi retributivi, oneri previdenziale, oneri aggiuntivi. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima della proposta di aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 110, comma 5, lettera d) del Codice. Tale costo dovrà rispettare quanto previsto, se presenti, dalle tabelle ministeriali con riferimento al C.C.N.L., dalla contrattazione integrativa e, in ogni caso in assenza delle tabelle ministeriali, quanto previsto dal CCNL di settore, oltre alla contrattazione integrativa. Si allega nella documentazione di gara il modello di documento "tabella costi della manodopera" di cui verrà richiesta la compilazione, a comprova dei costi della manodopera per l'appalto, **SOLAMENTE nei confronti del miglior offerente**. Con riferimento alla spesa per la manodopera, il Presidente di gara/la commissione tecnica, individuata la migliore offerta, trasmette gli atti al responsabile del progetto per l'effettuazione della verifica della congruità dei costi della manodopera propri dell'operatore economico. In caso di esito negativo della verifica relativa ai costi della manodopera, il concorrente viene escluso dalla gara, e il responsabile del progetto procede alla verifica sull'operatore economico che segue nella graduatoria.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti, il modello offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. **Con la firma dell'offerta economica il concorrente sottoscrive l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.**

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, per i quali

sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo di cui al precedente punto A.1.bis, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario. Ai sensi dell'art. 17, c. 6 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica B.1 o C.1, alla domanda di partecipazione.

La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dei lavori avverrà tramite espletamento di una procedura di gara svolta in modalità telematica sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo **ai sensi** dell'art. 108 comma 1 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

La commissione di gara, nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice procederà al giudizio delle offerte tecniche in base agli elementi di valutazione riportati nei successivi paragrafi.

All'offerta economica sarà attribuito il punteggio sulla base del ribasso percentuale unico indicato dall'offerente.

Sono ammesse solo offerte in ribasso.

Non sono ammesse offerte in variante.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice la stazione appaltante valuta la congruità, serietà e realizzabilità della migliore offerta che appaia anormalmente bassa qualora sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti. Il calcolo è effettuato qualora le offerte siano pari o superiori a tre.

Nel caso risultino aggiudicatari due o più offerenti con uguale punteggio complessivo si aggiudicherà in favore dell'operatore economico che avrà riportato il punteggio più elevato all'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario, nella stessa seduta di gara, mediante sorteggio.

L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dalla stazione appaltante.

L'Amministrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 108, c. 10 del Codice, si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio all'offerta tecnica e all'offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

Criteri di valutazione				Elaborati da produrre			
				Testuali		Grafici	
Criteri	Sub-criteri	Descrizione	Punteggio	Formato schede	Numero max	Formato schede	Numero max

					schede		schede
A		Presentazione di n. 3 (tre) interventi di manutenzione analoghi. Tali esempi di interventi espletati dovranno essere puntualmente descritti in modo da evidenziare la propria capacità tecnica di realizzare le prestazioni richieste. Gli esempi dovranno riguardare i seguenti interventi: • manutenzione straordinaria di ponti in struttura mista con rifacimento totale o parziale dell'impalcato; • Demolizione di strutture in alveo • realizzazione di opere strutturali speciali quali palificate e tiranti	40			A3	3
B		Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico:					
	B.1	Organizzazione del cantiere stradale in relazione all'interferenza con il traffico veicolare anche nell'ottica di ridurre i tempi di esecuzione dell'intervento previsti dal cronoprogramma di progetto e limitare i tempi di chiusura al traffico.	30	A3	2		
	B.2	Organizzazione del personale, mezzi e attrezzature che saranno messi a disposizione dell'operatore economico per eseguire l'appalto.	10	A4	1		
TOTALE CRITERI TECNICI			80		3		3
C	Ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica:		20				
TOTALE CRITERIO ECONOMICO			20				
TOTALE COMPLESSIVO			100				

In dettaglio, di seguito, i criteri di valutazione in base ai quali la commissione giudicatrice procederà alla valutazione.

Nel conteggio del numero massimo di facciate da produrre per ciascun sub-criterio di natura qualitativa non si terrà conto di eventuali copertine ed indici.

Criterio A: Professionalità ed adeguatezza dell'offerta desunta dalla presentazione di n. 3 (tre) interventi di manutenzione analoghi.

Tali esempi di interventi espletati dovranno essere puntualmente descritti in modo da evidenziare la propria capacità tecnica di realizzare le prestazioni richieste.

Gli esempi dovranno riguardare i seguenti interventi:

- manutenzione straordinaria di ponti in struttura mista con rifacimento totale o parziale dell'impalcato;
- Demolizione di strutture in alveo;
- Realizzazione di opere strutturali speciali quali palificate e tiranti.

Ogni singolo progetto presentato dovrà essere descritto da:

- un unico elaborato testuale, composto al massimo da 1 facciata per intervento, per un totale massimo di 3 facciate, modello A3, che contenga le seguenti informazioni:

- a. Committente;
- b. Titolo dell'intervento;
- c. Periodo di svolgimento del lavoro;
- d. Breve descrizione dell'intervento e delle problematiche affrontate in fase di esecuzione che evidenzino le capacità dell'impresa con eventuali estratti delle relazioni specialistiche (stradale, geologica, idraulica, strutturale, ecc.);
- e. Importo dell'opera e importo dei lavori eseguiti in proprio;
- f. Documentazione fotografica;
- g. Estratti di elaborati grafici (planimetrie, profili, sezioni e dettagli costruttivi), per un numero complessivo di n. 3 (tre) tavole grafiche in formato A3.

h. Certificati di regolare esecuzione del lavoro rilasciato dal Committente, non compresi nel numero massimo di facciate da produrre. **In assenza di tali documenti il progetto presentato non potrà essere preso in considerazione dalla Commissione.**

Il peso massimo del criterio è pari a 40 punti.

Criterio B: Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico.

Redazione di una relazione tecnica di offerta che descriva:

Sub-criterio B.1:

Organizzazione del cantiere in relazione all'interferenza con il traffico veicolare anche nell'ottica di ridurre i tempi di esecuzione dell'intervento previsti dal cronoprogramma di progetto e limitare i tempi di chiusura al traffico.

Aspetti specifici da descrivere dovranno riguardare:

- a. Percorsi, accessi e movimentazione del materiale e dei mezzi dalle aree di stoccaggio materiale a quelle di lavoro, in particolare dopo la demolizione del ponte esistente;
- b. Modalità di esecuzione delle lavorazioni in alveo e sulle spalle per limitare l'impatto dell'area di cantiere;
- c. Modalità di varo del nuovo impalcato;
- d. Altri aspetti che il concorrente ritiene rilevanti.

La relazione illustrativa dovrà essere composta al massimo da 2 facciate modello A3 redatta con caratteri font Calibri e interlinea 1.5 con la possibilità di inserire schemi grafici.

Il peso massimo del sub-criterio è pari a 30 punti.

Sub-criterio B.2:

Organizzazione del personale, mezzi e attrezzature che saranno messi a disposizione dall'operatore economico per eseguire l'appalto.

La relazione illustrativa dovrà essere composta al massimo da 1 facciata modello A4 redatta con caratteri font Calibri e interlinea 1.5.

Il peso massimo del sub-criterio è pari a 10 punti.

CRITERI MOTIVAZIONALI PER LA COMPONENTE QUALITATIVA

Come indicato più avanti la comparazione tra le varie offerte avverrà con il metodo del "confronto a coppie" per cui il confronto di ciascun criterio (e sub-criterio), avviene sulla base delle preferenze accordate dal singolo commissario in confronto con tutti gli altri. Ciascun commissario confronta dunque l'offerta di ciascun concorrente con ogni altra indicando quale offerta preferisce ed il grado di preferenza.

Criterio A

In merito a tale criterio saranno considerate più adeguate le offerte la cui documentazione consenta di stimare il livello di specifica professionalità e adeguatezza dimostrata dal concorrente in merito

alla tipologia di lavori in appalto. Saranno valutati i lavori effettivamente realizzati dal concorrente e da questo ritenuti affini all'oggetto dell'appalto così da evidenziare la propria capacità tecnica di realizzare le prestazioni richieste e che rispondano agli obiettivi che persegue la stazione appaltante in termine anche di ottimizzazione del costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera.

Criterio premiante nella valutazione dell'offerta sarà quello di centrare l'obiettivo e descrizione di tre interventi che prevedano tutte e tre le tipologie di lavorazioni riportate al criterio A.

Criterio B

In merito a tale criterio saranno considerate più adeguate le offerte la cui documentazione consenta di:

Sub-criterio B.1: valutare le modalità di organizzazione del cantiere ed esecuzione del lavoro con riguardo:

- all'applicazione delle indicazioni previste dal PSC che saranno previste nel POS da parte dell'operatore economico;
- eventuali nuove proposte per la cantierizzazione volte all'ottimizzazione delle squadre e dei mezzi con eventuali aggiornamenti del cronoprogramma di progetto per la riduzione dell'impatto dell'area di cantiere e dei tempi di chiusura al traffico.

Sub-criterio B.2: valutare la capacità dell'appaltatore nell'eseguire i lavori oggetto di appalto con particolare riferimento:

- all'organizzazione delle maestranze in termini di personale, dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione per l'esecuzione dell'intervento.

Non sono previste soglie di sbarramento al punteggio tecnico

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La determinazione dei coefficienti Vai per quanto riguarda i criteri di valutazione di **natura qualitativa** di cui ai punti **A, B.1 e B.2** è effettuato tramite il metodo del confronto a coppie.

I coefficienti Vai sono determinati attraverso la trasformazione in coefficienti, variabili tra zero e uno, con approssimazione alla terza cifra decimale, della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il **“confronto a coppie”**.

Nell'applicazione del metodo del confronto a coppie ogni commissario, per ciascuno degli elementi di valutazione di natura qualitativa determina la propria preferenza fra ogni coppia di offerte come segue:

- preferenza massima: 6 punti
- preferenza grande: 5 punti
- preferenza media: 4 punti
- preferenza piccola: 3 punti
- preferenza minima: 2 punti
- parità: 1 punto

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Una volta terminato il confronto delle coppie, si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. La somma più alta viene riportata ad uno, proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate, trasformandole in coefficienti definitivi.

Nel caso le offerte da valutare **siano inferiori a tre**, e pertanto non sia possibile procedere al confronto a coppie, la Commissione procederà alla valutazione discrezionale dell'offerta tecnica parte qualitativa, tenendo conto dei sopraelencati criteri di valutazione, attribuendo per ognuno dei criteri A – B oggetto di valutazione un coefficiente tra lo “0” (zero) e “1” (uno) determinato come media tra i coefficienti attribuiti da parte dei singoli componenti la Commissione.

Nell'attribuzione dei coefficienti da parte dei singoli componenti la Commissione verranno rispettate le seguenti corrispondenze:

ottimo = 1.00

distinto = 0,80
buono = 0,60
discreto = 0,40
sufficiente = 0,20
insufficiente = 0,00

Ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta. Le ragioni di tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere collegata ai criteri presenti nel disciplinare. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La determinazione del coefficiente Vai per quanto riguarda l'offerta economica è effettuata attraverso la **formula dell'andamento bilineare**.

Dunque, il coefficiente Vai relativo all'**offerta economica** del concorrente (a) è determinato, attraverso la seguente formula:

$$\begin{aligned} \text{Vai (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) &= X \cdot A_i / A_{\text{soglia}} \\ \text{Vai (per } A_i > A_{\text{soglia}}) &= X + (1 - X) \cdot [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})] \end{aligned}$$

dove:

- A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
- A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
- A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente
- $X = 0,80$

17.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione del punteggio finale secondo il metodo di calcolo aggregativo-compensatore.

$$P_i = \sum_n [W_i \cdot V_{ai}]$$

Dove:

- P_i = indice di valutazione dell'offerta (i)
- $\sum_n$ = sommatoria
- n = numero totale dei requisiti
- W_i = peso o punteggio attribuito al requisito i-esimo
- V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Il risultato del prodotto $[W_i \cdot V_{ai}]$ viene arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale.

18.COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Codice e sulla piattaforma START, nell'area dedicata alla gara, un avviso relativo a tale pubblicazione.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP può avvalersi della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La gara sarà presieduta dalla Dott.ssa Elisa Cicconetti, Elevata Qualificazione dell'ufficio Gare Lavori e Contratti della Città metropolitana di Firenze, nominata responsabile di fase con atto n. 119 del 16/01/2026.

Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne le date comunicandolo agli offerenti per mezzo della piattaforma START, senza che essi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

La prima seduta avrà luogo, **il giorno 07 aprile 2026 alle ore 09:00.** Qualora le operazioni di gara non dovessero concludersi, proseguiranno il giorno seguente non festivo. In caso di sospensione della seduta, la data delle successive sedute sarà resa nota mediante pubblicazione di apposito avviso sulla piattaforma START.

La stazione appaltante, ai sensi del c. 3 dell'art. 107 del Codice, si riserva la facoltà, dopo la scadenza del termine della gara, di esaminare le offerte prima della verifica della busta amministrativa (Inversione procedimentale). Tale facoltà, in caso di attivazione, sarà comunicata, con apposito avviso, sulla piattaforma START, indicando le modalità della verifica dei requisiti di idoneità.

Con l'inversione procedimentale si procederà:

- all'apertura dell'offerta tecnica (qualora OEPV), di tutti i concorrenti, ed alla sua valutazione;
- all'apertura dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, al calcolo delle medie, alla formulazione della graduatoria ed alla sua cristallizzazione;
- poi alla verifica dell'anomalia laddove ne ricorrano i presupposti e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del solo concorrente collocatosi primo in graduatoria;
- poi alla proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente non anomalo risultato primo in graduatoria ed in possesso dei requisiti;
- poi all'aggiudicazione immediatamente efficace della gara ed all'invio della relativa comunicazione a tutti i concorrenti;
- infine, alla successiva verifica della documentazione amministrativa di un campione del 10% dei concorrenti non aggiudicatari, estratto mediante sorteggio ed al solo fine di rilevare la sussistenza di eventuali dichiarazioni mendaci o comunque in grado di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. b) del Codice. All'esito del procedimento di verifica della documentazione amministrativa, in caso di procedure espletate col criterio del minor prezzo si procederà al ricalcolo delle medie poiché ai sensi dell'art. 108, comma 12 del Codice il "principio di invarianza" prevede l'immodificabilità della soglia di anomalia solo dopo il provvedimento di aggiudicazione.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente pervenute sulla piattaforma entro il termine perentorio, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- verificare la completezza e la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- verificare la documentazione trasmessa a seguito del soccorso.

Il Dirigente responsabile del contratto, di concerto con il RUP, adotterà il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, disponendo altresì le relative comunicazioni ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice tramite il seggio di gara.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ove possibile, ai sensi dell'art. 24 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE 2.0, reso disponibile dall'ANAC.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione procederà all'apertura delle buste dei singoli concorrenti e alla verifica formale dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, la commissione inserirà i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche nel sistema telematico

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, si procederà all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la piattaforma di approvvigionamento digitale genera la graduatoria e la commissione procede ai sensi di quanto previsto al punto successivo.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4 del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti. Il calcolo è effettuato qualora le offerte siano pari o superiori a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, nel caso in cui, in base agli elementi specifici definiti dai documenti di gara, la migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora un'offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Nei casi in cui il RUP procede alla verifica di anomalia richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore, ai sensi dell'art. 110, comma 2 del Codice, a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP avvalendosi, se ritenuto necessario della commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4, lett. d) e 110 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Il RUP prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, c. 5, lett. d) del Codice in merito al costo del personale riguardo ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13 del Codice.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra **il seggio di gara/la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta all'organo competente per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione che procederà, tramite l'ufficio gare, alle verifiche dei requisiti generali e speciali.**

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

E' espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre l'Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta aggiudicazione efficace dell'appalto, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 38/2007 la stazione appaltante provvede a richiedere all'aggiudicatario, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, documentazione a comprova dei seguenti adempimenti:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 31 del D.Lgs. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08;
- l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

L'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dalla stazione appaltante alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza nonché all'Osservatorio Regionale sui contratti pubblici.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma alla presente procedura.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al presente disciplinare;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti nel presente disciplinare ed è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, c. 5 del Codice.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria, ai sensi dell'art. 108, comma 12 del Codice.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Entro 5 giorni comunica l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, c.1, lett. c) del Codice.

Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 35 del Codice l'accesso agli atti della procedura di gara è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle domande di partecipazione e agli atti dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del Codice ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti fino all'aggiudicazione;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a) del Codice possono essere escluse dal diritto di accesso e da ogni forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, **secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente da rilasciare secondo quanto indicato al paragrafo 16 punto B.2**, segreti tecnici o commerciali. **Nel caso in cui l'operatore economico indichi la presenza di segreti tecnici e commerciali deve allegare nella documentazione di gara, all'interno dell'offerta tecnica una copia dell'offerta stessa oscurata nelle parti considerate non divulgabili.** Si precisa che l'Amministrazione consentirà l'accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, che costituiscono segreti tecnici o commerciali, quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati nella dichiarazione, nonché quando tale dichiarazione manchi. E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis e 89 e dall'art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi, non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*), istituito presso la prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca Dati Nazionale Antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza del nullaosta antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo entro procedura aperta 60 giorni ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Codice, dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 18 del Codice. Si può derogare al termine sopra indicato, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) del Codice, nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice. Ai sensi dell'art. 106 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'esecutore del contratto è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori a produrre la polizza assicurativa di cui all'art. 117, comma 10 del Codice per un massimale pari a:

- **partita 1 opere:** L'importo assicurato per la Partita 1 corrisponderà all'effettivo importo contrattuale, così come determinato a seguito dell'espletamento della gara di appalto;

- **partita 2 opere preesistenti:** € 50.000,00

- **partita 3 demolizione e sgombero:** € 150.000,00.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, secondo periodo del Codice, si specifica che l'importo della somma assicurata dalla polizza è superiore all'importo contrattuale data la necessità di prevedere degli importi assicurati, oltre che per la Partita 1, anche per le Partite 2 e 3.

La garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi deve prevedere un massimale pari a € 900.000,00.

Scoperti e/o franchigie, non sono ammessi e ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili all'Amministrazione aggiudicatrice sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso terzi.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, che vengono stimate in **circa € 5.100,00**.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del lavoro.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

24. OBBLIGHI IN FASE DI ESECUZIONE

Gli operatori economici che **occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che **occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti** sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- la certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nei Protocolli di legalità e nei Codici di comportamento così come pubblicati nella pagina web della Città metropolitana al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/codici-di-comportamento-e-disciplinari/> e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al link sopra indicato.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario e i verbali di gara.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati tramite la comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito secondo le modalità del Regolamento della Città Metropolitana di Firenze sull'accesso documentale, civico e generalizzato consultabile al seguente indirizzo:

<https://www.cittametropolitana.fi.it/urp-chi-siamo/urp-accesso-agli-atti/>.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta.

In caso di presenza di segreti tecnici o commerciali deve rilasciare motivata e comprovata dichiarazione ed indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali allegando:

- documentazione a comprova delle motivazioni indicate;
- apposita versione della documentazione in formato digitale .pdf da caricare nella busta della documentazione tecnica ove risultino oscurate le parti ritenute non divulgabili.

Si ricorda che per poter affermare la presenza di segreti tecnici e commerciali è necessario che le fattispecie indicate integrino quanto previsto dall' art. 98 del codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005 e successive modificazioni).

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4 del Codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "Regolamento").

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle dichiarazioni integrative, nel “DGUE” e nell’offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all’offerta nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all’Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all’Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal Codice, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento.

Titolare del trattamento dei dati Città Metropolitana di Firenze.

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente competente del Settore a cui si riferiscono le informazioni.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell’Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione aggiudicatrice determina l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell’offerta l’interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all’art. 9 del Reg. 679/2016.

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).

I “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D.Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

Dott.ssa Elisa Cicconetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa